



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**  
*Sezione Lavoro*

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- |            |           |           |                     |
|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1. dott.   | Giuseppe  | Valea     | Presidente relatore |
| 2. dott.sa | Gabriella | Portale   | Consigliere         |
| 3. dott.   | Mario     | Santoemma | Consigliere         |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado di appello iscritta al numero 854 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008 e al numero 23 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2009 e vertente

**TRA**

**Palazzo Maurizio, Piane Francesco, Occhiuto Roberto, Marinaro Salvatore, Zicarelli Vincenzo, Turco Enrico, Pescatore Mario, Martino Maurizio e Pezzullo Luigi,**

rappresentati e difesi, i primi otto, in forza di procura a margine del ricorso in appello, e l'ultimo in forza di procura a margine del ricorso di primo grado, dall'Avv. Loredana Veltri, presso il cui studio in Rende alla Via G. Verdi n. 24 sono, altresì, elettivamente domiciliati,

E

**Ferrovie della Calabria S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine delle singole memorie difensive, dall'Avv. Stanislao de Santis, con elezione di domicilio in Catanzaro alla Via Milano n. 28 presso la sede di Ferrovie della Calabria S.r.l.,

appellata

**Oggetto:** appello avverso sentenze Tribunale di Cosenza. Riconoscimento emolumento retributivo.

**Conclusioni:**

- per gli *appellanti*, “disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, accogliere i gravami spiegati, riformando le pronunce impugnate e, per l'effetto, piaccia all'On. le collegio: 1) fornire la corretta interpretazione dell'accordo del 1997; 2) accertare e dichiarare l'obbligo della resistente società “Ferrovie della Calabria S.r.l.” di corrispondere l'indennità di presenza secondo le modalità previste dalla detta contrattazione integrativa, ed in particolare, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di presenza nella misura prevista dalla contrattazione stessa, pari ad € 3,74 per ogni giorno di effettivo lavoro prestato; 3) accertare e dichiarare la non corretta applicazione del verbale di accordo, sottoscritto in data 21 giugno 1997, da parte del datore di lavoro; 4) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la società resistente e, per l'effetto, condannare le Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento dell'indennità di presenza dovute e

mai percepite dai ricorrenti a far data dall'agosto 1998 o dalla data successiva che sarà accertata in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno da determinare, tenendo conto del colposo, reiterato inadempimento del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli articolo 1218 e 1223 c.c.; con vittoria di spese e competenze giudiziali, anche del primo grado del giudizio, da distrarre”;

- per l'*appellata*, “dichiarare inammissibili gli appelli ovvero rigettarli nel merito perché infondati, confermando in ogni caso le sentenze impugnate e condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio”.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I signori Palazzo Maurizio, Piane Francesco, Occhiuto Roberto, Marinaro Salvatore, Zicarelli Vincenzo, Turco Enrico, Pescatore Mario, Martino Maurizio e Pezzullo Luigi, dipendenti di Ferrovie della Calabria S.r.l., con qualifica di operatori di esercizio, singolarmente ricorrenti in primo grado, propongono, con ricorso in data 15 aprile 2008 i primi ed in data 13 gennaio 2009 l'ultimo, separati appelli avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Cosenza che ha disatteso le domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di presenza, nella misura di € 3,74 per ogni giorni di effettivo lavoro, che a loro dire discendente dalle previsione contenute nell'accordo integrativo aziendale 21 giugno 1997.

Osservano che il giudice di primo grado, laddove ritiene di individuare le ragioni del diniego nella interpretazione letterale della disposizione contrattuale, valorizzando l'aggettivo nuova riferito all'indennità di presenza, ed agli obiettivi perseguiti dalle parti sociali, dichiaratamente individuati nella

rimodulazione della retribuzione accessoria, sarebbe incorso in palese violazione dei canoni ermeneutici, dettati dagli articoli 1362 e segg. del codice civile, relativi alla interpretazione dei contratti, anche collettivi.

Rilevano che il giudice di primo grado, pur avendo dato atto della utilizzazione nell'accordo di una prosa involuta e la necessità di far ricorso alla interpretazione complessiva ex articolo 1366 c.c., avrebbe ommesso "di verificare le potenzialità espressive della disposizioni pattizia nel quadro della disciplina contrattuale e il potenziale valore tecnico delle formule utilizzate nell'ambito della disciplina dettata dalla legge speciale, ..., e soprattutto di quella dettata dal contratto collettivo di categoria. ... e di prendere "in considerazione, nella ricerca dell'intenzione delle parti nel formulare la clausola da interpretare, la circostanza che la contrattazione del settore autoferrotranviere conosce il ricorso a criteri convenzionali ai fini della determinazione di quote della retribuzione relative a unità di tempo inferiori al mese ...".

Deducano che la corretta interpretazione dell'accordo integrativo aziendale del giugno 1997, in senso contrario a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, si desumerebbe, oltre che dalle disposizioni contrattuali sulla composizione della retribuzione, dal contenuto dell'accordo e della nota allegata allo stesso, significativamente e chiaramente volti al riconoscimento, oltre che della nuova indennità di presenza, rapportata alle ore di guida giornaliera, anche dell'indennità di presenza per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

Evidenziano che "le parti firmatarie dell'accordo specificavano, in corrispondenza del solo importo delle indennità accorpate e per le qualifiche indicate nell'accordo, la nuova modalità di erogazione, vale a dire ad ora di guida. ... mentre la per la indennità di presenza indicavano una cifra fissa

(lire 7.250) così non era le due indennità accorpate, proprio perché l'importo delle indennità incentivanti è destinato a variare a seconda le ore di guida".

Rilevano che la società datrice, contravvenendo agli obblighi contrattuali, aveva erogato l'importo (ritenuto esiguo) corrispondente alla nuova indennità di presenza, senza più corrispondere l'ammontare della vecchia indennità di presenza, pari ad € 3,74 per ogni giorno di effettivo lavoro prestato.

Deducono che il lasso di tempo decorso dalla stipulazione dell'accordo aziendale era da ricollegare alla mancata visione dell'accordo stesso, e solo successivamente, i nuovi rappresentanti di una organizzazione sindacale si sarebbero avveduti dell'errore commesso dal datore di lavoro nell'applicazione dell'accordo, tanto da aver rivolto, già nel 2004, istanza in via gerarchia per il pagamento delle differenze.

Concludono, pertanto, per la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

Costituitasi nei singoli giudizi, Ferrovie della Calabria S.r.l. invoca il rigetto degli appelli, siccome infondati, reputando corretta l'interpretazione dell'accordo aziendale fornita dal giudice di primo grado.

Acquisiti i fascicoli di ufficio, disposta ex articolo 151 disp. att. C.p.c., la riunione dei giudizi, per identità delle questioni trattate, la Corte, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da separato dispositivo.

### ***MOTIVI DELLA DECISIONE***

Gli appellanti indicati in epigrafe, dipendenti delle Ferrovie della Calabria S.r.l., censurano le sentenze con le quali il Tribunale di Cosenza, decidendo sui singoli ricorsi, ha negato loro il diritto a vedersi riconosciuta, oltre a quella, già corrisposta, rapportata ad ore, qualificata come "Nuova", anche l'ulteriore indennità di presenza, rapportata ai giorni di effettiva

presenza in servizio, che il verbale di accordo aziendale del 21 giugno 1997, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non sono ne aveva determinato la cessazione, quanto, invece, ne aveva espressamente previsto la permanenza.

Gli appelli si prestano ad essere accolti, le sentenze appellate, conformi ad altre emesse da altri Tribunali del distretto, non si prestano ad essere considerate conformi ai canone ermeneutici dettati dagli articolo 1362 e segg. del codice civile, che devono presiedere anche nella interpretazione dei contratti ed accordi collettivi (Cass. Sezione lavoro, 22 marzo 2010 n. 6852, "Nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata"; Cass. Sezione lavoro, 17 febbraio 2010, n. 3685, "Nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 cod. civ., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato").

Il richiamato accordo aziendale, per quanto qui interessa, così dispone:  
"6) Le parti convengono inoltre di avviare un primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria funzionale e coerente con la filosofia della nuova organizzazione del lavoro che si completerà con la trattativa sull'integrativo aziendale che sarà fondata su di un sistema legato ai risultati aziendali e si svolgerà all'inizio del 1998, chiusa cioè la fase di ristrutturazione Aziendale del 1997.

Il processo di riorganizzazione previsto nel presente accordo prevede l'accorpamento delle competenze già attualmente percepite e denominate:

- indennità incentivante;
- - indennità incentivante aggiuntiva.

Le indennità incentivanti e l'indennità incentivante aggiuntiva, opportunamente rivalutate, verranno sostituite con la competenza che verrà denominata "Nuova indennità di presenza" e sommata all'attuale indennità di presenza che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza.

Tale indennità verrà erogata a partire dal 1<sup>a</sup> agosto 1998.

L'aliquota base della Nuova indennità di presenza per i profili di Macchinisti, Capo treno, Conducente di linea e Agente di movimento è percepita per ogni ora o frazione di essa, di guida, di condotta e di scorta, al netto dei tempi accessori previsti dal turno di lavoro e dalle soste superiori a 30'.

Le misure e le aliquote per tutti i profili professionali sono indicati nell'allegato al presente accordo (allegato 1)".

L'allegato 1, riporta, nella parte relativa al "Movimento AS", in corrispondenza della qualifica di "Agente di movimento", convertita in "operatore di esercizio" con il CCNL del 2000, le seguenti indicazioni:

Liv.	Qualifica	Ind. di pres. attuale	Ind. Acc. 21.6.97	Nuova ind. di pres.
5D	Agente di movim.	7.250	2.000 per ogni ora di guida	7.250 + 2.000 per ogni ora di guida

La inclusione, nel trattamento economico dei dipendenti delle Ferrovie della Calabria, della indennità di presenza, si rinviene nell'accordo integrativo aziendale 5 ottobre 1988, ove all'articolo 3, punto 3.b, è contenuta la seguente statuizione: "per il periodo 1 gennaio 1989 – 31 dicembre 1990 verrà riconosciuto al personale in servizio un importo medio annuo di lire 1.914.000. Il predetto importo sarà erogato sotto forma di indennità di presenza e quindi con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o congedi o assenze non retribuite.

L'importo di lire 1.914.000 riferito al 7<sup>a</sup> livello viene riparametrato secondo la vigente scale, diviso per 12 mensilità ed ulteriormente diviso per 22 (ventidue) giorni medi mensili di presenza, secondo la seguente tabella (con valori arrotondati):

LIVELLO	IMPORTO GIORNALIERO
.....	....
7	7.250
....	....

Ebbene, la lettura dell'accordo 21 giugno 1997 conduce ad una conclusione diversa da quella fatta propria dal giudice di primo grado, che si rivela non aderente ai criteri detti parti l'interpretazione degli accordi collettivi



In primo luogo si osserva che la previsione, contenuta nel menzionato accordo, dell'avvio di un "primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria", risulta essersi concretizzata unicamente nello "accorpamento delle competenze già attualmente percepite e denominate indennità incentivante ed indennità incentivante aggiuntiva".

Va detto che, per affermazione riportata nell'accordo, la rimodulazione, completata "la fase di ristrutturazione aziendale del 1997", si sarebbe dovuto completare con "la trattativa sull'integrativo aziendale ..." il cui inizio avrebbe dovuto avvenire nel 1998.

Non risulta, né le parti vi hanno fatto riferimento, che, in epoca successiva all'accordo del 21 giugno 1997, si sia dato avvio ad un ulteriore processo di riorganizzazione aziendale, incidente sulla retribuzione accessoria.

In buona sostanza, quindi, per effetto della rimodulazione della retribuzione accessoria, con il rammentato accordo, si è proceduto all'accorpamento, in una sola voce retributiva, delle competenze che, alla data dell'accordo, erano già corrisposte dalla società datrice sotto la denominazione di "indennità incentivante" ed "indennità incentivante aggiuntiva".

È stabilito poi nell'accordo che le due indennità, incentivante ed incentivante aggiuntiva, "opportunitamente rivalutate", sarebbero state sostituite con una nuova competenza retributiva, denominata "Nuova indennità di presenza".

Quindi, per espressa indicazione contenuta nel verbale, la "Nuova indennità di presenza" era destinata a sostituire le competenze, fino ad allora corrisposte, denominate "indennità incentivante" ed "indennità incentivante aggiuntiva".

Nessun riferimento viene effettuato alla indennità di presenza, già contemplata dall'accordo integrativo aziendale del 1988 e corrisposta in

ragione della effettiva presenza in servizio del dipendente (il suddetto accordo contemplava, infatti, le ipotesi di esclusione della erogazione).

Le superiori osservazioni, significative nel senso della diversità ed estranei della indennità di presenza rispetto alla "Nuova indennità di presenza", dichiaratamente volta a sostituire le competenze retributive specificatamente denominate indennità incentivante ed indennità incentivante aggiuntiva, vengono a ricevere conforto dalla corretta lettura delle ulteriori disposizioni.

Si precisa, infatti, che la "Nuova indennità di presenza", costituita nel modo già detto, dovrà essere "sommata all'attuale indennità di presenza", con ciò chiaramente intendendo, come è palese dal senso letterale della disposizione contrattuale, che quest'ultima, in quanto "sommata" alla "Nuova indennità di presenza", dovrà continuare ad essere corrisposta agli aventi diritto.

Non può, quindi, essere seguito il giudice di primo grado, allorché, valorizzando l'aggettivo "*nuova*" utilizzato dalle parti per individuare le indennità (incentivante ed incentivante aggiuntiva) accorpate con l'accordo, giunge a ritenere che, qualora fosse stata intenzione delle parti mantenere la voce (indennità di presenza) non più corrisposta, si sarebbe pervenuti ad una denominazione diversa da quella utilizzata in modo da non lasciare dubbi sulla continuazione della erogazione della indennità di presenza.

La riportata affermazione del giudice di primo grado si pone, in tutta evidenza, in palese contrasto con la lettera della disposizione contrattuale, significativamente ed univocamente orientata nel senso della permanenza, accanto alla "Nuova indennità di presenza", anche della indennità di presenza corrisposta fino a quella data, siccome "aggiunta" e non già, come asserito dal giudice di primo grado, sostituita dalla prima.

Oltretutto, il giudice di primo grado, con la riportata affermazione, in punto di interpretazione della disposizione contrattuale, omette di fornire ogni motivazione riguardo alla valorizzazione dell'aggettivo "nuova" - di significato neutro considerato che anche con riferimento alle indennità accorpate è presente in entrambe la voce "incentivante", a dimostrazione che alla identità di terminologia non corrisponde identità di emolumento - rispetto al restante contenuto della disposizione contrattuale, senza soffermarsi sui punti salienti della stessa (accorpamento e sostituzione delle indennità incentivanti con la "Nuova indennità di presenza"; sommatoria di quest'ultima con l'indennità di presenza).

Ancora, la prospettazione sostenuta da Ferrovie della Calabria ed avallata dal giudice di primo grado, si presta ad essere confutata alla luce delle indicazioni riportate nel prospetto (allegato 1) richiamato nell'accordo (vedi fascicoli appellanti), ove, appunto, oltre a tenere distinta "l'indennità di presenza attuale" dalla "indennità accordo 21 giugno 1997", si riporta, nell'ultima colonna, quale "Nuova indennità di presenza", la sommatoria delle due indennità, coerentemente alle previsioni contrattuali (la "Nuova indennità di presenza ... sommata all'attuale indennità di presenza ..."), specificandone l'ammontare nell'importo di lire 7.250 e nella ulteriore somma di lire 2.000 per ogni ora di guida.

Reputa il collegio, alla luce dei superiori rilievi, che il rammentato accordo conduce, senza incertezza alcuna, a ritenere che l'indennità di presenza, fino a quel momento corrisposta al personale, non sia stata affatto soppressa e sostitutiva dalla "Nuova indennità di presenza", destinata, invece, a prendere il posto unicamente della "indennità incentivante" e della "indennità incentivante aggiuntiva".

indennità di presenza" con l'indennità di presenza, fa intendere, alla luce essenzialmente del contenuto della richiamata tabella, che era intenzione delle parti pervenire ad un semplificazione del sistema di calcolo della retribuzione accessoria, in primo luogo, mediante accorpamento dell'indennità incentivante e della indennità incentivante aggiuntiva in una sola voce retributiva, denominata "Nuova indennità di presenza", e, successivamente, attraverso la inclusione (espressa nell'accordo con il sostantivo "sommata") in questa "nuova" indennità, della indennità di presenza di cui i dipendenti già usufruivano.

Quindi, se può ritenere corretta l'affermazione che la "Nuova indennità di presenza" ha sostituito l'indennità di presenza esistente al momento dell'accordo del giugno 1997, l'affermazione deve essere tuttavia precisata ed integrata con l'osservazione che nella "Nuova indennità di presenza", comprendente, come più volte ripetuto, l'indennità incentivante, l'indennità incentivante aggiuntiva, ed anche l'indennità di presenza, deve ritenersi essere comprensiva anche del valore economico di quest'ultima, vale a dire di lire 7.250 (pari ad € 3,74) per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.

Si tratta, quindi, di somma che, per la corretta determinazione della "Nuova indennità di presenza", deve essere aggiunta (sommata) alla prevista somma di lire 2000 (pari ad € 1.03) corrisposta per ogni ora di guida.

Consegue, quindi, sulla scorta delle indicazioni contenute sui cedolini allegati, che la somma corrisposta agli appellanti a titolo di "Nuova indennità presenza ad ore", (importo base lire 3.450 ovvero € 1,78) non corrisponde all'effettivo importo spettante agli appellanti a titolo di "Nuova indennità di presenza".

La erroneità della interpretazione fatta propria dalle società Ferrovie della Calabria trova ulteriore ragione di insostenibilità nella circostanza che il rammentato accordo, dopo aver indicato la composizione della nuova indennità di presenza, tiene a precisare che, per i diversi profili professionali, si sarebbe dovuto fare riferimento alla tabella allegata, contenente "le misure e le aliquote" relative ai diversi profili.

Non pare dubbio, che il riferimento alle diverse modalità di quantificazione delle indennità di presenza, sia di quella già esistente, con il richiamo alle "misure", fissate già nell'accordo integrativo del 1988, e sia di quella "nuova", attraverso la menzione delle "aliquote", frutto di "opportuna rivalutazione" delle preesistenti indennità incentivanti, lascia chiaramente intendere la contestuale loro contestuale permanenza, la prima, quanto meno sotto il profilo del relativo valore economico.

La conclusione sostenuta dal giudice di primo grado, inoltre, si presta ad essere reputata insostenibile alla luce di un ulteriore argomento.

Invero, non può sfuggire la circostanza che, ove fosse stata intenzione delle parti far venire meno l'indennità di presenza (o comunque il suo valore economico) fino a quel momento corrisposta, si sarebbe fatto esplicita enunciazione di un tale proposito, specialmente ove si consideri che, nella ricorrenza di una tale evenienza, i lavoratori avrebbero subito una rilevante decurtazione, con la rinuncia alla indennità di presenza, il cui importo era superiore a quello derivante dalle indennità incentivanti.

Oltretutto, se l'accordo aziendale rispondeva alla finalità di "avviare un primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria funzionale e coerente con la filosofia della nuova organizzazione del lavoro", non è dato comprendere l'attuazione di tale scopo con la pretesa, sostenuta da Ferrovie della Calabria, di voler apportare un decremento della retribuzione

all'accordo aziendale del 1988, fino ad allora corrisposta, includendola nella "Nuova indennità di presenza", dichiaratamente destinata a sostituire l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva, pretesa in relazione alla quale non si rinvengono i profili di funzionalità e coerenza rispetto alla "filosofia della nuova organizzazione del lavoro".

Né, per dare concretezza alla prospettazione della società datrice, si apprezzerrebbe il riferimento alla organizzazione del lavoro, poiché lo stesso accordo ne individua l'ambito di intervento e le modalità (punto 4. "le parti convengono di attivare entro 15 luglio 97 la Nuova Organizzazione del lavoro ..."), di talché si presta ad essere considerata come singolare una contrattazione collettiva che, prima di attivare la procedura finalizzata alla riorganizzazione del lavoro, intervenisse sulla retribuzione accessoria e, con l'intento di procedere ad una "rimodulazione" della stessa, ne apportasse un sostanziale peggioramento, con la eliminazione della competenza (indennità di presenza) di più rilevante valore sul piano economico per i dipendenti.

La univocità, nel senso sopra indicato, della interpretazione dell'accordo del 21 giugno 1997, rende irrilevante procedere alla acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, anche attraverso informazioni a parte delle organizzazioni sindacali (sulla cui ammissibilità, cfr. Cass. Sezione Lavoro, 4 maggio 2010, n. 10711, "Nel rito del lavoro, la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo può essere esercitata solo nel giudizio di primo grado e non anche in appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui o ponga una questione interpretativa seriamente opinabile")

Discende, alla luce delle superiori considerazioni, la riforma delle gravate sentenze ed il riconoscimento agli appellanti del diritto ad ottenere, in aggiunta a quanto già erogato dalla società a titolo di "Nuova indennità di presenza", un importo corrispondente alla indennità di presenza, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella'accordo del 5 ottobre 1988.

La società Ferrovie della Calabria va, quindi, condannata alla erogazione di detta indennità di presenza, rapportata ad ogni giorno di effettiva presenza in servizio degli appellanti, con le maggiorazioni di legge da ogni singola mensilità, decorrere, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa appellata, da cinque anni antecedenti alla data di notifica dei ricorsi di primo grado da parte dei singoli appellanti.

Le spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo, vanno poste a carico della società appellata, risultata soccombente, e distratte al costituito procuratore.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Palazzo Maurizio, Piane Francesco, Occhiuto Roberto, Marinaro Salvatore, Zicarelli Vincenzo, Turco Enrico, Pescatore Mario, Martino Maurizio e Pezzullo Luigi, con ricorsi depositati, i primi in data 15 aprile 2008 e l'ultimo in data 13 gennaio 2009, avverso le sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 846/2007, resa in data 5/16 aprile 2007, e n. 681/2008, resa in data 19 marzo 2009, così provvede:

1. accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, condanna Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento, in favore degli appellanti, per ogni giorno di effettivo servizio, dell'indennità di presenza, a decorrere dal quinquennio antecedente la data di notifica dei

rispettivi ricorsi di primo grado, con maggiorazione delle somme per rivalutazione monetaria ed interessi legali da ogni singola mensilità al soddisfo;

2. condanna Ferrovie della Calabria S.r.l. alla rifusione, in favore degli appellanti, delle spese di giudizio, liquidate, per il primo grado, nella complessiva somma di € 1.600,00, di cui € 480,00 per diritti, e per il grado di appello nella complessiva somma di € 1.800,00, di cui € 650,00 per diritti, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale ed IVA, da distrarre ex articolo 93 c.p.c. al costituito.

Catanzaro, 6 luglio 2010.

**CORTE DI APPELLO  
DI CATANZARO**  
Depositato in Cancelleria

**L. 13 SET. 2010**

**IL CANCELLIERE C1s  
(Dr. Gerardo Lizzi Gatto)**

*Il Presidente estensore*

